

Le relazioni del “Decreto Dignità”



Le relazioni ([illustrativa](#) e [tecnica](#)) allegate al disegno di legge (A.C. n. 924) presentato il 13 luglio 2018 alla Camera dei Deputati *di conversione in legge del [decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87](#), recante “disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”*

[Link al testo della relazione illustrativa](#)

[Link al testo della relazione tecnica](#)

Divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni: ambito applicativo, modalità di corresponsione ammesse e sanzioni

Con note prot. 4538 del 22 maggio 2018 e prot. n. 5828 del 4 luglio 2018 (di seguito riportate), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito, ai propri ispettori, le istruzioni sulla nuova modalità di corresponsione della retribuzione e dei compensi in favore dei lavoratori, ponendo, naturalmente, particolare attenzione alle modalità di calcolo delle sanzioni in caso di violazione al divieto di pagamento

in contanti delle retribuzioni.

Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.). Dal 9 luglio nuovo processo di gestione per la verifica della regolarità contributiva



Con [messaggio del 2 luglio 2018, n. 2648](#), l'Inps ha dato il via al nuovo processo di gestione per la verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi. Nel documento, l'INPS rende noto che a partire **dal giorno 9 luglio 2018**, sul sito *internet* dell'Istituto, all'interno dell'applicazione [“DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”](#), verrà messo a disposizione dei datori di lavoro il modulo telematico denominato “DPA – Dichiarazione per la fruizione dei benefici normativi e contributivi”, gestito dall'omonima procedura. Tale modulo, servirà a **comunicare la volontà di usufruire di un beneficio nelle denunce UniEmens innescando, da subito, la verifica della regolarità contributiva**; il datore di lavoro

potrà effettuare l'invio del modulo fino al giorno precedente la scadenza dell'obbligazione contributiva.

Per saperne di più sulla nuova procedura, leggi il messaggio INPS.

[Link al testo del messaggio INPS n. 2648 del 2 luglio 2018,](#)
con oggetto: LAVORO – Verifica della regolarità – Godimento di benefici normativi e contributivi – Verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale – Nuovo processo di gestione – Nuova procedura telematica INPS D.P.A. – Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (DPA) – Istruzioni – DM 30/01/2015 – Articolo 1, comma 1175, della L 27/12/2006, n. 296

Pacchettino fiscale e misure per il contrasto del lavoro a tempo determinato. Approvato il decreto legge



Il Consiglio dei ministri di lunedì 2 luglio 2018, ha approvato un decreto-legge che introduce *misure urgenti* in tema di contratti di lavoro a tempo determinato, pubblicità di giochi e adempimenti fiscali.

Il provvedimento urgente mira, in particolare:

- **a limitare l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato.** Si riduce in tal modo il lavoro a tempo determinato, riservando la contrattazione a termine ai casi di reale necessità da parte del datore di lavoro. A questo scopo, si prevede che, fatta **salva la possibilità di libera stipulazione tra le parti del primo contratto a tempo determinato, di durata comunque non superiore a 12 mesi di lavoro in assenza di specifiche causali**, l'eventuale rinnovo dello stesso sarà possibile esclusivamente a fronte di esigenze temporanee e limitate. In presenza di una di queste condizioni già a partire dal primo contratto sarà possibile apporre un termine comunque **non superiore a 24 mesi**. Al fine di indirizzare i datori di lavoro verso l'utilizzo di forme contrattuali stabili, inoltre, si prevede l'aumento dello 0,5% del contributo addizionale – attualmente pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato – in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione;
- **a salvaguardare i livelli occupazionali e contrastare la delocalizzazione** delle aziende che abbiano ottenuto aiuti dallo Stato per impiantare, ampliare e sostenere le proprie attività economiche in Italia;
- **a contrastare il grave fenomeno della ludopatia**, vietando la pubblicità di giochi o scommesse con vincite in denaro;
- **a introdurre misure in materia di semplificazione fiscale**, attraverso la **revisione dell'istituto del**

cosiddetto “redditometro” in chiave di contrasto all’economia sommersa, il rinvio della prossima scadenza per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto “spesometro”), nonché **l’abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto.** Le nuove norme prevedono, innanzitutto, che il decreto ministeriale che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva attualmente vigente (redditometro) non ha più effetto per i controlli ancora da effettuare sull’anno di imposta 2016 e successivi. Inoltre, si prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze possa emanare un nuovo decreto in merito dopo aver sentito l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. **Con specifico riferimento alle comunicazioni dei dati di fatturazione relativi al terzo trimestre del 2018,** infine, si interviene prevedendo che **gli stessi possono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019,** anziché entro il secondo mese successivo al trimestre.

Lavoratori autonomi, professionisti e parasubordinati: le misure di tutela della legge n. 81/2017

Con circolare n. 69 dell’11 maggio 2018, l’Inps detta le istruzioni operative in merito alle previsioni di cui agli

articoli 1, 14 e 15 della legge 22 maggio 2017, n. 81, che hanno integrato il concetto di collaborazione coordinata e continuativa, disposto dall'articolo 52, comma 2, del D.Lgs n. 81/2015 ed esteso ai lavoratori autonomi, così come individuati all'articolo 1 della medesima legge, alcune tutele in materia di gravidanza, malattia e infortunio.

Blocco dei pagamenti di importo superiore a 5000 euro da parte dell'INPS ai contribuenti morosi. Le istruzioni per la "verifica" all'atto del pagamento di pensioni e indennità di fine servizio o di fine rapporto



I [commi da 986 a 989, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 \(in "Finanza & Fisco" n. 29-30/2017, pag. 2530\)](#), hanno ridotto – a decorrere dal 1° marzo 2018 – da diecimila a cinquemila euro la soglia oltre la quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti, devono *verificare* anche in via telematica **se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo**. Sulla novella [l'INPS, con Messaggio n. 1085/2015](#), illustra le procedure di "*verifica*" da eseguire prima della liquidazione delle pensioni e buonuscite, alla luce della riduzione della soglia in vigore da 1° marzo.

[Link al testo del Messaggio INPS del 12 marzo 2018, n. 1085](#), con oggetto: RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Riduzione a 5mila euro della soglia per la verifica che il beneficiario non abbia debiti con l'Agente della riscossione – Effetti della verifica sui pagamenti delle pensioni e delle indennità di fine

servizio o di fine rapporto – [Articolo 1, commi da 986 a 989 della L. 27/12/2017, n. 205 \(legge di stabilità 2018\)](#) – D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 – Art. 48-*bis* del D.P.R. 29/09/1973, n. 602

Esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Pronte le istruzioni Inps



Con [circolare n. 40 del 2 marzo 2018](#), l'INPS illustra le

condizioni per il diritto all'esonero contributivo e fornisce le istruzioni per l'adeguamento della denuncia contributiva. L'agevolazione potrà essere fruita mediante conguaglio operato sulle denunce contributive a partire da mese di competenza marzo 2018. Per il recupero dell'esonero relativo a periodi arretrati eventualmente spettanti, riferiti al periodo compreso tra gennaio e febbraio 2018, i datori di lavoro che abbiano già provveduto alle assunzioni potranno utilizzare i flussi UniEmens dei mesi di competenza marzo, aprile e maggio 2018.

Così l'esonero

Allo scopo di promuovere forme di occupazione giovanile stabile, la legge 205/2017 ("Legge di Bilancio 2018") ha introdotto un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuate a **partire dal 1° gennaio 2018**, con esclusione dei rapporti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico.

L'esonero spetta a condizione che l'assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.

Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2018, il limite di età del soggetto da assumere è innalzato fino ai trentacinque anni.

La misura dell'incentivo è pari al 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.

La durata del beneficio è pari a **trentasei mesi** a partire

dalla data di assunzione.

L'agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di mantenimento in servizio, dal 1° gennaio 2018, del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, a condizione che questi non abbia compiuto il trentesimo anno di età. In questo caso, il beneficio può essere applicato per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando l'importo massimo pari a 3.000 euro.

L'esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato riguardino giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

[Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti n. 40 del 2 marzo 2018,](#) con oggetto: LAVORO – Esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1, commi 100- 108 e 113-114, della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#). Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

**Esercizio della consulenza
del lavoro per commercialisti
e avvocati. Le risposte ai
quesiti sulla comunicazione
inizio attività gestione del
personale ex art. 1, Legge
12/1979**



Le risposte ai quesiti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

FAQ

Aggiornamento al 2 marzo 2018

1) Come si accede alla procedura per l'effettuazione della comunicazione?

L'accesso alla nuova procedura telematica, indicata sul sito Ispettorato Nazionale del Lavoro, è raggiungibile al seguente link: <https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Pagine/ComunicazioneAttivitaConsulenza.aspx>

2) Quale tipologia di SPID è necessaria per accedere alla procedura?

È sufficiente essere in possesso dello SPID personale come cittadino. Cliccando [qui](#) le istruzioni su come richiederlo.

3) Sono un libero professionista che lavora in uno studio

associato, a quale titolo devo effettuare la comunicazione telematica?

La comunicazione è a titolo personale e si riferisce, quindi, al singolo iscritto all'Albo. Al momento della compilazione è, comunque, richiesto l'inserimento dei dati relativi al luogo di lavoro che possono coincidere con uno studio associato di professionisti.

4) Quali province devono essere inserite nel modello telematico?

Devono essere inseriti gli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la gestione del personale al professionista.

5) Se la comunicazione è stata già inviata con le modalità previgenti (essenzialmente cartacea) deve essere inoltrata di nuovo telematicamente?

In questo caso si consiglia l'invio del modello telematico, sebbene non vi sia un obbligo normativo in tal senso.

6) Qual è la data di inizio richiesta dal modello telematico?

Nel modello andrà inserita la data di inizio dell'attività in un determinato ambito provinciale o, in alternativa, la data relativa all'invio della comunicazione già inoltrata con le modalità previgenti.

7) C'è un termine per l'invio della comunicazione?

Anzitutto si evidenzia che la comunicazione, se già effettuata secondo le previgenti modalità e se non ci sono state variazioni nel frattempo in ordine agli ambiti provinciali di riferimento, non è obbligatoria. Ciò premesso, in relazione ai termini temporali, l'unico obbligo consiste nel trasmettere la comunicazione prima di qualsiasi operazione di gestione del personale riferita ad imprese situate in un nuovo ambito provinciale. Qualora non si operi più in un determinato ambito

provinciale – in quanto vengono meno le deleghe riferite a tutte le imprese che insistono sul relativo territorio – occorre effettuare una variazione della comunicazione; in tal caso, pur non essendoci un termine specifico, si raccomanda la massima tempestività al fine di consentire il mantenimento di un database aggiornato.

8) *Opero esclusivamente in Sicilia, sono tenuto alla comunicazione telematica?*

Come chiarito con nota prot. 38 del 23 febbraio 2018, *“in relazione alle comunicazioni da effettuarsi agli Ispettorati della Regione Sicilia e delle Province autonome di Trento e Bolzano, salvo diverse intese che potranno intercorrere tra questo Ispettorato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed i predetti Enti autonomi, restano evidentemente ferme le previgenti modalità di assolvimento”*.

9) Nel caso un'impresa apra una nuova unità produttiva situata in altra provincia è necessario inviare una nuova comunicazione inserendo la nuova provincia o è sufficiente la comunicazione inviata in origine riferita alla sede legale?

Va effettuata nuovamente la comunicazione laddove l'ambito provinciale dove è aperta la nuova sede dell'impresa non risulti fra quelli precedentemente indicati dal professionista.

10) *Il titolare dello studio è in possesso dell'abilitazione in qualità di Consulente del lavoro ed in qualità di Commercialista, iscritto solo a quest'ultimo Ordine. È tenuto ad effettuare la comunicazione?*

La comunicazione va effettuata in quanto il professionista opera in qualità di commercialista.

11) *Va inserito anche l'elenco delle imprese gestite?*

No. Occorre esclusivamente indicare gli ambiti provinciali

dove insistono le imprese gestite dal professionista.

Documentazione

[Link al testo della Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro di concerto con il Ministero del Lavoro n. 32 del 15 febbraio 2018,](#) con oggetto: PROFESSIONI – Dottori commercialisti, Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Avvocati e commercialisti – Esercizio della consulenza del lavoro – Attività per conto delle aziende di adempimenti in materia di lavoro – Comunicazione obbligatoria tramite procedura telematica di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 – Istituzione portale – Modulistica informatizzata per i professionisti utilizzabile a far data dal 1° marzo 2018

[Link al testo della Circolare del Ministero del Lavoro, del 13 novembre 2003, Prot. n. 1665,](#) con oggetto: ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE – Consulente del lavoro – Mancata iscrizione all'albo ex legge n. 12 del 1979 – Configurabilità del reato – Art. 1 della L.11/01/1979, n. 12

Occupazione. Individuati i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati



È stato pubblicato, nel sito del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il [Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017](#) con cui, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, sono individuati i lavoratori

svantaggiati e molto svantaggiati, in conformità al Regolamento UE n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato.

Il decreto specifica le condizioni che i soggetti devono avere per essere definiti “***lavoratori svantaggiati***” e “***lavoratori molto svantaggiati***”.

In sintesi, per essere compresi nella **prima categoria** i soggetti devono **alternativamente**:

a) non avere un impiego regolarmente retribuito da **almeno sei mesi**;

b) avere un'età compresa **tra i 15 e i 24 anni**;

c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

d) aver superato i 50 anni di età;

e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;

f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile”.

Appartengono alla **seconda categoria** i soggetti che sono privi

da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito.

Sono altresì **“*lavoratori molto svantaggiati*”** i soggetti che, privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito, appartengono a una delle categorie previste dalle lettere da b) a g) del numero 1) del medesimo Decreto ministeriale.

Il [Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017](#) **abroga e sostituisce il precedente decreto** del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013.

[Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017](#), recante: «*Individuazione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*»

Esercizio della consulenza del lavoro. Dal 1° marzo 2018 comunicazione telematica per commercialisti e avvocati



**Istituito il portale per la
comunicazione di inizio
dell'attività di gestione del
personale ai sensi dell'art. 1,
L. n. 12/1979**

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro di concerto con il Ministero del Lavoro, ha diramato una [nota](#) con la quale da notizia che dal 1° marzo 2018 i professionisti iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili e all'Albo degli Avvocati, qualora svolgano, per conto delle aziende, adempimenti in materia di lavoro, **devono comunicarlo tramite una nuova procedura telematica**. Nel documento, inoltre, evidenziata l'opportunità che tale comunicazione venga effettuata anche dai professionisti che hanno già ottemperato all'obbligo comunicazionale secondo le pregresse modalità, ciò al fine di semplificare ed accelerare eventuali controlli che dovessero essere avviati. Tale strumento, a giudizio dell'Ispettorato, rappresenta una forte semplificazione per i professionisti i quali, **a partire dall'1° marzo 2018**, lo utilizzeranno per effettuare la comunicazione di cui all'art. 1, della Legge n. 12/1979 secondo le modalità indicate nella predetta [Nota n. 32 del 15 febbraio 2018](#).

Fonte normativa dell'obbligo di comunicazione di inizio dell'attività

L'articolo 1 al comma 1 della Legge n. 12/1979 stabilisce che «*Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra*». Pertanto, detti **adempimenti possono essere altresì svolti dai professionisti iscritti all'Albo degli Avvocati o a quello dei**

Dottori commercialisti ed esperti contabili, i quali sono però tenuti a **darne comunicazione agli Ispettorati del lavoro** delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgerli.

In particolare, per lo svolgimento dell'attività di consulenza del lavoro da parte del professionista iscritto all'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili (Sezioni A e B), necessaria:

- l'abilitazione professionale;
- l'iscrizione all'ODCEC (territoriale)
- **la comunicazione ex art.1, legge n. 12/1979.**

La predetta comunicazione deve avvenire **sulla base degli ambiti territoriali provinciali in cui la prestazione professionale sarà svolta**, e non in base al domicilio professionale di colui che la svolgerà. Pertanto, dovranno essere inviate tante comunicazioni quanti sono gli ambiti territoriali nei quali il commercialista intenda assistere le aziende per gli adempimenti inerenti il personale

La mancata comunicazione non rileva ai fini della integrazione della fattispecie penale di esercizio abusivo della professione

Riguardo le **sanzione per l'omessa comunicazione obbligatoria** tramite di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979, la [circolare del Ministero del Lavoro, del 13 novembre 2003, Prot. n. 1665](#), ha evidenziato "che, ai sensi dell'art. 1 della legge 12/1979, è ammesso l'esercizio della professione di consulente del lavoro da parte di avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, iscritti nei rispettivi Albi o Ordini professionali, previa la prescritta comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro. L'omesso invio di tale comunicazione deve ritenersi pure sanzionabile, **ma non ex art. 348 cod. pen.**, bensì per effetto della disposizione di cui all'art. 7 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 (*Ndr.* legge abrogata dall'art. 10, comma 11, L. 183/2011)". Dello stesso

avviso, la sentenza n. 31432 del 16 luglio 2004 della Corte di Cassazione, VI sezione Penale, sentenza (*Presidente: Sansone L., Estensore: Ippolito F*) nella quale si è “osservato che il delitto – punibile ai sensi dell’art. 348 Cp – **non si configura** allorché il professionista, iscritto negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, assuma o svolga adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, senza avere previamente dato la prescritta comunicazione agli ispettori del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intende svolgere tali adempimenti, **atteso che l’omissione di tale comunicazione non rileva ai fini della integrazione della fattispecie penale.**”.

Eventuali sanzioni «improprie»

Limiti nell’utilizzo dei servizi telematici in materia di lavoro e nell’acquisire deleghe dai datori di lavoro per lo svolgimento di pratiche presso l’inps e/o l’Inail.

[Link al testo della Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro di concerto con il Ministero del Lavoro n. 32 del 15 febbraio 2018,](#) con oggetto: PROFESSIONI – Dottori commercialisti, Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Avvocati e commercialisti – Esercizio della consulenza del lavoro – Attività per conto delle aziende di adempimenti in materia di lavoro – Comunicazione obbligatoria tramite procedura telematica di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 – Istituzione portale – Modulistica informatizzata per i professionisti utilizzabile a far data dal 1° marzo 2018

[Link al testo della Circolare del Ministero del Lavoro, del 13 novembre 2003, Prot. n. 1665,](#) con oggetto: ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE – Consulente del lavoro – Mancata iscrizione all’albo ex legge n. 12 del 1979 – Configurabilità del reato – Art. 1 della L.11/01/1979, n. 12

Jobs Act autonomi in Gazzetta



Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 13 giugno 2017, [la Legge 22 maggio 2017, n. 81](#), recante: «*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*».

La Camera approva la manovra di primavera. Ora il testo passa al Senato per l'approvazione definitiva

La Camera ha approvato il disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (C. 4444-A). Il provvedimento approvato con 218 voti favorevoli, 127 contrari e cinque astenuti, ora passa all'esame del Senato.

Decreto-legge per l'abrogazione voucher e la piena responsabilità solidale tra committente e appaltatore: approvato in via definitiva del Senato

Nella seduta pomeridiana di mercoledì 19 aprile, il Senato ha approvato in via definitiva, con 140 voti favorevoli, 49 contrari e 31 astenuti, il provvedimento di conversione in legge del decreto-legge n. 25, sul lavoro accessorio, cosiddetto “abrogazione voucher” e sulla responsabilità solidale negli appalti. (ddl n. 2784).

Abrogazione di norme su voucher e appalti pubblici: in Gazzetta il decreto

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017, il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante: «Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti» che sopprime l'istituto del lavoro accessorio (cosiddetto voucher) dall'ordinamento giuridico e modifica in parte la disciplina sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

Inps e Ministero del Lavoro: regolarità contributiva solo dal pagamento della prima o unica rata di quanto comunicato per la rottamazione delle cartelle

La presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata costituisce una manifestazione di intenti con la quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata e come tale non può essere considerata quale atto idoneo a consentire agli Istituti l'attestazione della regolarità contributiva per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della stessa e quella in cui, a seguito della comunicazione dell'importo da pagare nella misura stabilita dall'art. 6, comma 1, lett. a) e b), del cd. "decreto Fiscale" il contribuente sarà in concreto ammesso alla definizione agevolata. Soltanto a quel momento, posto che solo con il corretto adempimento si produrrà l'effetto estintivo del debito, qualora il contribuente vi provveda mediante rateazione, la fattispecie potrà consentire l'attestazione della regolarità sin dal pagamento della prima rata, ...

Tracciabilità dei voucher: diffuse le prime istruzioni operative per adempiere ai nuovi obblighi di comunicazione

Il Decreto correttivo del Jobs Act (D.Lgs. n. 185 del 24 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016) ha disposto la tracciabilità dei voucher, introducendo nuovi obblighi di comunicazione per chi li utilizza per retribuire prestazioni di lavoro accessorio. Con la circolare n. 1/2016 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nelle more dell'adozione di apposito decreto Ministero del lavoro con "modalità applicative della disposizione (...) nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie", fornisce le prime indicazioni operative per adempiere ai nuovi obblighi di legge, allegando una lista di indirizzi di posta elettronica dove far pervenire le comunicazioni cui sono tenuti i committenti prima di utilizzare i voucher.

Jobs Act: in Gazzetta le disposizioni integrative

Nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016 è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 contenente disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di attuazione del Jobs Act.

Le modifiche apportate sono entrate in vigore l' 8 ottobre 2016 e riguardano principalmente la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà da difensivi a espansivi, al fine di favorire l'occupazione, l'introduzione di nuove competenze e il ricambio generazionale, ricorrendo alla riduzione dell'orario di lavoro dei dipendenti già in forza.

Altra modifica importante riguarda lavoro accessorio (i cosiddetti voucher) ed è volta a garantire la piena tracciabilità dei voucher.

Le modifiche, in arrivo, alla disciplina dei “voucher lavoro”

Il Consiglio dei ministri, di oggi, venerdì 10 Giugno 2016 ha approvato in via preliminare un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 15 giugno 2016, n. 81. Le modifiche che riguardano il lavoro accessorio (i cosiddetti voucher) sono essenzialmente due:

- la prima modifica è volta a garantire la piena tracciabilità dei voucher. Mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, si prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione;
- la seconda esclude il settore agricolo dall'applicazione del

limite imposto ai committenti imprenditori, i quali possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori ...

Gestioni artigiani e commercianti e Gestione Separata senza Cassa: la guida Inps alla compilazione del quadro "RR" di Unico 2016 ed al versamento dei contributi a saldo e in acconto

Con circolare n. 97 dell'8 giugno 2016, l'Inps detta le istruzioni per la compilazione del quadro RR del modello Unico 2016 obbligatorio per gli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e gestione separata liberi professionisti: Il documento di prassi fornisce inoltre le informazioni relative ai termini e alle modalità di versamento dei contributi previdenziali. In merito ai versamenti, l'Ente previdenziale, nel richiamare le precisazioni fornite con circolari n. 15 del 29 gennaio 2016 in ordine alla misura e alle modalità di pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel corrente anno dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali e n. 13 del 29 gennaio 2016 per gli iscritti alla Gestione separata, fa presente che ai sensi del D.L. 15 aprile

2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 15 giugno 2002, n. 112, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi per il corrente anno entro il 16 giugno 2016 o il 18 luglio 2016, in quanto il 16 luglio cade di sabato (per i versamenti a saldo per anno di imposta 2015 e primo acconto per l'anno 2016) ed entro il 30 novembre 2016 (secondo acconto 2016).

Requisiti di accesso dell'indennità di disoccupazione per i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL). Le novità introdotte dalla legge di stabilità 2016

L'INPS ha emanato, in data 5 maggio 2016, la circolare esplicativa n. 74 in attuazione dell'art. 1, comma 310 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l'anno 2016) che ha esteso la tutela della prestazione DIS-COLL introdotta a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, agli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Tutto pronto per la fruizione dello sgravio contributivo parziale per le assunzioni effettuate nel corso del 2016 con contratti a tempo indeterminato

Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l'art. 1, commi 178 – 181 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha introdotto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 40 per cento dell'ammontare dei contributi medesimi, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016. Detta riduzione, che si applica con condizioni differenziate per i datori di lavoro del settore agricolo, opera per un periodo di due anni a partire dalla data di assunzione del lavoratore. Al fine di fornire le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo, l'Inps con circolare n. 57 del 29 marzo 2016, detta le istruzioni per la fruizione dell'esonero contributivo.

Fine del contratto di lavoro a progetto: dal ministero del Lavoro le prime indicazioni operative per il personale ispettivo

Applicazione della «disciplina del rapporto di lavoro subordinato» nell'ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento «ai tempi e al luogo di lavoro» (c.d. etero-organizzazione). Questa è una delle indicazioni contenute nella circolare 3/2016 della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro sulle Co.Co.Co dopo che il D.Lgs. n. 81/2015, recante il c.d. codice dei contratti ha abrogato le disposizioni sul lavoro a progetto.

Artigiani, commercianti e professionisti “senza cassa”: le istruzioni per la determinazione del reddito

imponibile e la compilazione del quadro “RR” di UNICO 2015

Il quadro RR del modello Unico 2015 deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario nonché dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335 per la determinazione dei contributi dovuti all'INPS. Per questo motivo, l'Inps con circolare n. 120 del 12 giugno 2015, fornisce le istruzioni per la corretta compilazione del quadro “RR” del modello Unico 2015.

Stop alle collaborazioni e alle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro: lo prevede il D.Lgs. per la revisione delle forme di rapporto di lavoro

Il Consiglio dei Ministri, di giovedì 11 giugno 2015, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in via definitiva, un decreto legislativo (in corso di pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale) sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Ai sensi dell'articolo 57, infine, il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

Per quanto riguarda i contratti di collaborazione a progetto (Co.Co.Pro.), a partire dall'entrata in vigore del decreto, non potranno più esserne attivati (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza).